

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17366 Anno 2020

Presidente: MORELLI FRANCESCA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udiienza: 20/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

VERBANOVIC MARINA, nata a Milano il 11/11/1998

avverso l'ordinanza del 24 ottobre 2019 del Tribunale della libertà di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandrina Tudino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 ottobre 2019, il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale, ha applicato a Marina Verbanovic – in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso l'ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari – la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza in ordine al reato di furto in abitazione aggravato, commesso in Novara il 17 dicembre 2018.

Il Tribunale ha ritenuto come il rilievo di un'impronta sul *locus commissi delicti*, attribuita all'imputata, integrasse un adeguato indizio personalizzante e che la natura e la pluralità dei precedenti specifici deponesse in ordine alla sussistenza, in termini di attualità e concretezza, del pericolo di reiterazione della condotta.

2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagata, con atto a firma del difensore, Avv. Angela Manerba, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza della provvista indiziaria per avere il Tribunale considerato utilizzabile il frammento d'impronta impropriamente applicando, nella fase investigativa, principi propri della valutazione dibattimentale, in punto di rilevanza della omessa giustificazione del riscontro papillare.

2.2. Il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, in difetto di attualità tanto in riferimento all'epoca del commesso reato, ormai risalente a ben due anni, che alle condizioni di vita dell'indagata, madre di figlio prematuro e stabilmente inserita nel nucleo familiare residente in Vicenza, con conseguente esito negativo del giudizio prognostico di recidivanza.

CONDIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. E' manifestamente infondata la deduzione prospettata nel primo motivo, con la quale si contesta la valenza indiziaria del rilievo papillare ricondotto all'indagine in relazione all'apprezzamento delle circostanze in cui il medesimo è stato impresso.

1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui siano relative all'impronta di un solo dito, purché evidenzino almeno sedici punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica sia effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato, con la conseguenza che legittimamente è utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni su detta presenza (*ex multis* Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, J., Rv. 274167).

Agli esiti dell'indagine papillare deve, invero, riconoscersi natura di prova (Sez. 1, n. 18682 del 17/04/2008, Pisano, Rv. 240192), in considerazione dell'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, sicché la penale responsabilità dell'imputato è correttamente affermata senza la necessità di ulteriori elementi indizianti convergenti. In particolare, in tema di prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce - al pari del rilievo del DNA (Sez. 2, Sentenza n.43406 del 01/06/2016, Syziu, Rv. 268161) sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono; solo da costui, pertanto, può provenire una eventuale contraria dimostrazione (Sez. 4, n.792 del 09/11/1988 - dep. 1989, Bernaus, Rv. 180247).

Nella delineata prospettiva, l'esigenza di adduzione di specifiche ragioni, atte a giustificare l'impressione dell'impronta sul *locus commissi delicti*, non involge inversione alcuna dell'onere della prova, gravando sull'imputato la rappresentazione di circostanze nelle quali l'impronta può essere stata giustificatamente impressa diverse dall'accesso illecito, stante l'inequivoca portata individualizzante del reperto.

1.2. Se tale è lo *standard* dimostrativo assegnato al rilievo papillare ai fini dell'affermazione di responsabilità, al medesimo esito dattiloscopico deve conferirsi piena valenza indiziaria, in quanto elemento idoneo a fondare, con adeguato grado di ragionevolezza, la prognosi di condanna, implicando la dimostrazione della presenza dell'agente sul luogo del commesso delitto, correlandola, pertanto, al reato.

Ne consegue che mentre la portata individualizzante del reperto è già di per sé connotazione sufficiente ad integrare la gravità dell'indizio, il profilo giustificativo – di cui il ricorrente introduce una sorta di incompatibilità logica nella fase prognostica cautelare – costituisce un elemento suscettibile di ulteriore valutazione, da introdursi nell'interrogatorio di garanzia, ovvero mediante l'impugnazione devolutiva del riesame.

Donde s'appalesa manifestamente infondata la deduzione difensiva che, accreditando una sorta di incompletezza dimostrativa nella fase cautelare, in quanto non integrata dal contributo difensivo dell'interessato, non si confronta con la portata soggettivante del dato, che non deduce essere stato, peraltro, nel caso di specie contrastato *ex post* dall'indagata.

Il primo motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

2. E', del pari, manifestamente infondato il secondo motivo.

2.1. Oltre ad evocare, in relazione all'adeguatezza della misura, il vizio di motivazione che, in materia cautelare, non è deducibile se non in relazione all'assoluta carenza (*ex multis* Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119), non ravvisabile nel caso al vaglio, la ricorrente formula generiche doglianze in punto di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sostanzialmente richiamando in astratto gli approdi giurisprudenziali sul tema, senza confrontarsi con l'architettura stessa della provvisoria incolpazione e con gli indicatori di pericolosità rassegnati nella motivazione, ponendo la doglianza nell'alveo della aspecificità.

Sul punto va, pertanto, solo ribadito come, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non debba essere inteso quale qualificata probabilità di reiterazione dello stesso *fatto reato*, atteso che l'oggetto del "*periculum*" è la reiterazione di *astratti reati*

della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403).

Pertanto, richiamando lo *status* di pluripregiudicata per fatti commessi con le medesime modalità esecutive e l'inefficacia deterrente delle pregresse condanne, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari con motivazione aderente ai parametri normativi e congrua, e pertanto insindacabile in sede di legittimità, con la quale la ricorrente omette di confrontarsi, limitandosi a richiamare il decorso del tempo, ex se non dotato di valenza semantica autonoma ed indipendente nel contesto dell'art. 292 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 3634 del 17/12/2009 - dep. 2010, Lo Vasco, Rv. 245637) ed a rivendicare l'esigenza di cure della prole minore, senza specificare in che modo la misura applicata possa condizionarne la continuità e l'efficacia.

2.2. Donde la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari risulta adeguatamente giustificata, non dovendo siffatti profili essere concettualmente confusi con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, in quanto il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto (Sez. 2, n.9501 del 23/02/2016, Stamegna, Rv. 267785, N. 2156 del 1998 Rv. 211827, N. 45950 del 2005 Rv. 233222, N. 6717 del 2007 Rv. 239019, N. 6797 del 2013 Rv. 254936, N. 49453 del 2013 Rv. 257974, N. 3661 del 2014 Rv. 258053).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di €. 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 Reg.
esec. cod. proc. pen..

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente 